



Corso di formazione specialistica per Operatori addetti al Trasporto Sanitario e Soccorso in Ambulanza

REGOLAMENTO

1. FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1. Il presente regolamento disciplina, all'interno dei Comitati della Croce Rossa Italiana in Sicilia, le procedure per l'attivazione, la frequenza, la verifica del corso di formazione specialistica per Operatori addetti al Trasporto Sanitario e Soccorso in Ambulanza (di seguito: TSSA).
- 1.2. Il TSSA costituisce il protocollo formativo rivolto ai Volontari ed ai Dipendenti C.R.I. a norma dell'articolo 11 del Decreto 25 marzo 2004 dell'Assessore per la Salute della Regione Siciliana.
- 1.3. Il TSSA rispetta i seguenti criteri:
 - i. professionalizzazione dell'operatore e sua capacità di attenzione alle vulnerabilità;
 - ii. semplificazione delle procedure di attivazione;
 - iii. attenzione alle procedure di controllo e verifica;
 - iv. modularità del corso ed integrazione con altri corsi specialistici della C.R.I.;
 - v. rispetto delle direttive nazionali in materia elaborate dalla Croce Rossa Italiana.
- 1.4. I Comitati Provinciali e Locali C.R.I. della Sicilia costituiscono i soggetti attuatori del presente regolamento.

2. OBIETTIVO DEL CORSO

- 2.1. L'obiettivo del TSSA è quello di abilitare il Volontario o il Dipendente C.R.I. ai servizi di trasporto infermi ed a quelli di emergenza-urgenza.
- 2.2. Tramite la frequenza dei moduli del TSSA ed il superamento delle relative verifiche, il Volontario o il Dipendente C.R.I. acquisiscono le seguenti abilitazioni:
 - i. Operatore Regionale del Trasporto Sanitario C.R.I.;
 - ii. Soccorritore Regionale C.R.I.;
 - iii. Soccorritore Nazionale C.R.I.

3. REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO

- 3.1. Costituiscono requisiti di accesso al corso TSSA:
 - i. il compimento della maggiore età;
 - ii. la qualifica di Volontario o di Dipendente C.R.I.;
 - iii. l'idoneità psico-fisica all'attività di servizio in ambulanza, certificata dal medico nel rispetto della normativa di cui all'O.P. 29 maggio 2013, n. 48.

4. MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEL CORSO

- 4.1. I Comitati Locali C.R.I. – o i Comitati Provinciali C.R.I., ove non insista su quel territorio un Comitato Locale – organizzano il TSSA periodicamente e sulla base delle esigenze riscontrate nei servizi rivolti al territorio.
- 4.2. Il TSSA è attivato dal Consiglio Direttivo del Comitato C.R.I.



- 4.3. Il TSSA è attivato per un numero di iscritti compreso tra le 10 e le 50 unità, al fine di consentire un adeguato rapporto interattivo formatore-discente ed una efficace partecipazione della platea.
- 4.4. Il Comitato C.R.I. organizzatore può chiedere una deroga al limite di cui al comma precedente per motivate esigenze, esclusivamente dettate dalle caratteristiche geografiche del territorio e da convenzioni stipulate o da stipulare. Le deroghe sono concesse dal Coordinamento Regionale Corsi TSSA.
- 4.5. Il Comitato C.R.I. organizzatore del corso contatta preventivamente le figure specialistiche di docenza e si fa carico dei costi degli spostamenti di quelle non presenti in sede.
- 4.6. La delibera che dispone l'attivazione del corso è trasmessa al Coordinamento Regionale Corsi TSSA ed al Coordinamento Nazionale Corsi TSSA almeno trenta giorni prima della data di inizio del corso. L'attivazione avviene senza nulla osta preventivi.
- 4.7. La Direzione del TSSA è affidata ad un Direttore di Corso, nominato dal Presidente del Comitato C.R.I. all'interno di quelli contenuti nell'apposito albo regionale: il nominativo e la qualifica devono essere specificati nella delibera di attivazione.
- 4.8. Il Direttore del TSSA:
 - i. è il garante della correttezza didattica ed organizzativa del TSSA;
 - ii. individua i docenti delle singole lezioni in sede di redazione del programma;
 - iii. fornisce ogni utile indicazione alla segreteria per la raccolta e la tenuta delle adesioni e dei registri di presenza;
 - iv. risponde del suo operato di fronte all'organo che lo ha individuato.
- 4.9. I registri dei TSSA svolti vengono custoditi dal Comitato C.R.I. organizzatore.
- 4.10. Il Presidente del Comitato C.R.I. organizzatore risponde dell'adeguatezza delle procedure, della conformità del corso al regolamento e dei minimi formativi del personale in relazione all'impiego.
- 4.11. L'inosservanza delle disposizioni regionali in relazione ai requisiti formativi, disattesi i suggerimenti correttivi proposti dal Coordinamento Regionale Corsi TSSA e/o dal Coordinamento Nazionale Corsi TSSA, comporta la segnalazione della violazione e l'annullamento del corso.

5. PROGRAMMA DEL CORSO E SVOLGIMENTO

- 5.1. Il programma del TSSA, parte integrante del presente regolamento, si compone di sette moduli formativi per un totale di 80 ore di lezione e di 50 ore di tirocinio.
- 5.2. Le singole lezioni del programma del TSSA possono variare solo nel rispetto della progressione didattica e nell'ambito dello stesso modulo.
- 5.3. I docenti del TSSA, scelti con riguardo a specifici titoli e competenze, sono:
 - i. Istruttori e Monitori appartenenti alla C.R.I.;
 - ii. personale sanitario, possibilmente appartenente alla C.R.I.;
 - iii. personale formato nel settore specifico per le parti tecniche;
 - iv. personale 118, a fini certificativi;
 - v. Volontari C.R.I. esperti per le parti esercitative, ove il rapporto allievi/docenti deve essere di 5:1 (come previsto dagli standard internazionali di formazione certificata).
- 5.4. Le lezioni teoriche sono svolte con tecnica di didattica attiva e devono riservare ampio spazio alla simulazione di casi concreti.



- 5.5. Durante il tirocinio, per ogni turno di durata superiore alle otto ore, deve essere dedicata un'ora per la revisione dei materiali o utilizzo dei presidi.
- 5.6. Tutte le attività svolte durante il tirocinio devono essere annotate sul "Libretto Formativo" e vidimate dall'Istruttore o dal Tutor appositamente individuato.

6. VERIFICHE

- 6.1. Il TSSA prevede due tipologie di verifiche:
 - i. verifiche di modulo;
 - ii. verifiche di abilitazione.

7. VERIFICA DI MODULO

- 7.1. La verifica di modulo si tiene al termine di ogni modulo formativo e può svolgersi solo dopo lo svolgimento del programma previsto.
- 7.2. Il partecipante al corso TSSA è ammesso alla verifica di modulo ove abbia frequentato almeno l'80% delle lezioni sia teoriche che pratiche.
- 7.3. Il Direttore di Corso può organizzare lezioni di recupero per assenze o approfondimento.
- 7.4. I medici ed il personale sanitario sono esonerati dalle lezioni teoriche sanitarie ma devono frequentare la stessa percentuale di lezioni pratiche, oltre a BLS-(D) e PBLIS-(D) (in assenza di certificazioni equipollenti in corso di validità) nonché le lezioni teoriche non sanitarie.
- 7.5. La verifica di modulo, effettuata dal Direttore del corso (o suo delegato) e da un docente del corso, si articola in:
 - i. quiz a risposta multipla di 20 domande (per i moduli puramente teorici);
 - ii. quiz a risposta multipla di 20 domande + skill pratico (per i moduli teorico-pratici).
- 7.6. Il modulo è superato con LAP uguale o superiore al 70% per ogni singola prova.
- 7.7. La verifica di modulo ha validità di un anno per l'accesso a moduli successivi.

8. VERIFICA DI ABILITAZIONE ALL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO SANITARIO

- 8.1. È ammesso alla verifica di abilitazione all'attività di Trasporto Sanitario il Volontario o il Dipendente C.R.I.:
 - i. che abbia superato il Modulo 1;
 - ii. che abbia sostenuto un tirocinio di venti ore nell'attività di Trasporto Sanitario. Il tirocinio deve essere fatto in aggiunta ad un equipaggio correttamente costituito.
- 8.2. La prova di verifica di abilitazione all'attività di Trasporto Sanitario è svolta dinanzi ad una Commissione composta dal Presidente del Comitato C.R.I. (o suo delegato), dal Direttore del Corso (o suo delegato) e da un rappresentante nominato dal Coordinamento Regionale Corsi TSSA, prescelto fra i suoi membri o fra gli Istruttori ed i Monitori C.R.I. esterni al Comitato presso cui si svolge il Corso.
- 8.3. La prova di verifica di abilitazione all'attività di Trasporto Sanitario si articola in:
 - i. un quiz a risposta multipla di trenta domande sugli argomenti trattati;
 - ii. una prova di BLS su paziente adulto;
 - iii. domande di approfondimento.
- 8.4. La prova di verifica di abilitazione all'attività di Trasporto Sanitario è superata con LAP maggiore o uguale al 75% in ogni singola prova.



- 8.5. Il mancato superamento di una o più prove comporta la ripetizione della/delle stesse, dopo un *retraining* obbligatorio organizzato dal Direttore del Corso e non prima che siano trascorsi 15 giorni dall'esame fallito.
- 8.6. Il mancato superamento di una singola prova durante il recupero della verifica di abilitazione comporta la ripetizione del percorso formativo per quella abilitazione.
- 8.7. La verifica di abilitazione può svolgersi anche in sede diversa da quella che organizza il corso.
- 8.8. Al termine della verifica viene redatto un verbale, che rimane agli atti del Comitato C.R.I. organizzatore. Una copia digitale del verbale è trasmessa al Coordinamento Regionale Corsi TSSA e al Coordinamento Nazionale Corsi TSSA.
- 8.9. Con il superamento della prova il Volontario o il Dipendente C.R.I. acquisisce il titolo di Operatore Regionale del Trasporto Sanitario C.R.I. e può svolgere i seguenti servizi:
 - i. trasporto di pazienti al di fuori delle condizioni di emergenza/urgenza;
 - ii. assistenza a pazienti in condizioni di emergenza/urgenza fino all'arrivo del personale abilitato al completamento delle procedure di assistenza e trasporto;
 - iii. supporto a squadre di assistenza a manifestazioni dove siano presenti almeno due soccorritori abilitati alle emergenze;
 - iv. attività logistica.

9. VERIFICA DI ABILITAZIONE ALL'ATTIVITÀ DI SOCCORSO

- 9.1. È ammesso alla verifica di abilitazione all'attività di Soccorso il Volontario C.R.I. o il Dipendente C.R.I.:
 - i. che abbia superato tutti e sette i Moduli;
 - ii. che abbia sostenuto un tirocinio di trenta ore nell'attività di soccorso. Il tirocinio deve essere fatto in aggiunta ad un equipaggio correttamente costituito.
- 9.2. La prova di verifica di abilitazione all'attività di Soccorso è svolta dinanzi ad una Commissione composta dal Presidente del Comitato C.R.I. (o suo delegato), dal Direttore del Corso (o suo delegato) e da un rappresentante nominato dal Coordinamento Regionale Corsi TSSA, prescelto fra i suoi membri o fra gli Istruttori ed i Monitori C.R.I. esterni al Comitato presso cui si svolge il Corso.
- 9.3. La prova di verifica di abilitazione all'attività di Soccorso si articola in:
 - i. un quiz a risposta multipla di cinquanta domande su tutti gli argomenti del TSSA trattati nei sei moduli;
 - ii. una prova di BLS/PBLS (se non già precedentemente certificata);
 - iii. l'utilizzo di un presidio o uno scenario simulato;
 - iv. domande di approfondimento.
- 9.4. La prova di verifica di abilitazione all'Attività di Soccorso è superata con LAP maggiore o uguale al 75% in ogni singola prova.
- 9.5. Il mancato superamento di una o più prove comporta la ripetizione della/delle stesse, dopo un *retraining* obbligatorio organizzato dal Direttore del Corso e non prima che siano trascorsi 15 giorni dall'esame fallito.
- 9.6. Il mancato superamento di una singola prova durante il recupero della verifica di abilitazione comporta la ripetizione del percorso formativo per quella abilitazione, eccezion fatta per il modulo svolto prima della verifica di abilitazione al Trasporto Sanitario.



- 9.7. La verifica di abilitazione può svolgersi anche in sede diversa da quella che organizza il corso.
- 9.8. Al termine della verifica viene redatto un verbale, che rimane agli atti del Comitato C.R.I. organizzatore. Una copia digitale del verbale è trasmessa al Coordinamento Regionale Corsi TSSA e al Coordinamento Nazionale Corsi TSSA.
- 9.9. Con il superamento della prova il Volontario o il Dipendente C.R.I. acquisisce il titolo di Soccorritore Regionale C.R.I. e può svolgere i seguenti servizi:
 - i. assistenza e trasporto di pazienti in condizioni di emergenza/urgenza;
 - ii. squadre di assistenza/soccorso in occasione di manifestazioni;
 - iii. partecipazione al soccorso in caso di calamità.

10. ABILITAZIONE NAZIONALE

- 10.1. Al termine della verifica di cui all'articolo precedente, il Coordinamento Regionale Corsi TSSA richiede al Coordinamento Nazionale Corsi TSSA il conferimento della qualifica di Soccorritore Nazionale C.R.I., valida per operare in qualsiasi regione italiana.

11. MANTENIMENTO DELLE ABILITAZIONI

- 11.1. Per mantenere le abilitazioni acquisite, il Volontario o il Dipendente C.R.I. è tenuto a frequentare:
 - i. almeno un corso di aggiornamento annuale di durata non inferiore a sei ore, su argomenti scelti a livello locale o regionale, o stabiliti a livello nazionale in caso di variazione di protocolli o linee guida nazionali/internazionali;
 - ii. un refresh BLS(D) e/o PBLIS(D) almeno a cadenza biennale.
- 11.2. L'aggiornamento può essere svolto presso qualsiasi sede ed è valido se certificato.
- 11.3. La mancata partecipazione alla quota minima delle ore di aggiornamento annuali comporta la perdita dell'abilitazione fino allo svolgimento delle ore di aggiornamento previste.
- 11.4. Il Coordinamento Regionale Corsi TSSA svolge azione di vigilanza sui corsi di aggiornamento e può richiedere la trasmissione dei calendari dei corsi anche al fine di coordinare/armonizzare gli eventi formativi.

12. VERIFICA DELLA QUALITÀ DEL CORSO

- 12.1. Al termine dell'ultima lezione del Modulo 7 viene distribuita ai partecipanti la "scheda di valutazione sull'organizzazione didattica e sulle qualità dell'insegnamento".
- 12.2. Tale questionario è compilato da ogni corsista in forma anonima.
- 12.3. Le risultanze, inviate al Consiglio Direttivo del Comitato C.R.I. organizzatore nonché alla Coordinamento Regionale Corsi TSSA, costituiscono elemento di valutazione dell'organizzazione didattica e logistica del corso.

13. COORDINAMENTO REGIONALE CORSI TSSA

- 13.1. È istituito il Coordinamento Regionale Corsi TSSA, nominato dal Consiglio Direttivo Regionale C.R.I. e formato:
 - i. dal Delegato Tecnico Regionale dell'Area I, in qualità di referente della Commissione;
 - ii. dal Direttore Sanitario Regionale della C.R.I.;



- iii. da un medico scelto fra i Volontari C.R.I.;
 - iv. da un Volontario C.R.I. esperto nella didattica e nella formazione.
- 13.2. Il Coordinamento Regionale Corsi TSSA:
- i. effettua un'analisi del fabbisogno delle attività formative e predispone una programmazione annuale sulle varie tipologie di corsi / moduli sulla base delle richieste avanzate dai Comitati C.R.I.;
 - ii. verifica la rispondenza dei corsi alle specifiche normative regionali per i servizi in ambulanza ed agli obiettivi formativi nazionali della C.R.I.;
 - iii. supporta i Comitati C.R.I. per lo svolgimento dei corsi e l'elaborazione di percorsi formativi specifici;
 - iv. esercita azione di controllo sul corretto svolgimento dei corsi;
 - v. valuta e controlla la qualità della formazione sulla base dei questionari di qualità/gradimento;
 - vi. gestisce l'archivio dei Direttori e dei Docenti dei corsi;
 - vii. gestisce l'archivio dei Volontari e dei Dipendenti C.R.I. abilitati;
 - viii. relaziona annualmente sull'attività formativa regionale al Consiglio Direttivo Regionale C.R.I. ed al Coordinamento Nazionale Corsi TSSA.

14. PERSONALE PROVENIENTE DA ALTRE ASSOCIAZIONI

- 14.1. Ai fini del riconoscimento dell'abilitazione all'attività di Trasporto Sanitario, il personale che proviene da altre Associazioni che abbia frequentato il corso di formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana, è tenuto a:
- i. sottoporre il proprio percorso formativo certificato al Coordinamento Regionale Corsi TSSA che determina la coerenza con quanto previsto dai minimi formativi C.R.I. ed eventualmente dispone l'integrazione della preparazione con moduli, lezioni e/o attività di tirocinio;
 - ii. sostenere la verifica di abilitazione all'attività di Trasporto Sanitario.
- 14.2. Ai fini del riconoscimento dell'abilitazione all'attività di Soccorso, il personale che proviene da altre Associazioni che abbia frequentato il corso di formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana, è tenuto a:
- i. sottoporre il proprio percorso formativo certificato al Coordinamento Regionale Corsi TSSA che determina la coerenza con quanto previsto dai minimi formativi C.R.I. ed eventualmente dispone l'integrazione della preparazione con moduli, lezioni e/o attività di tirocinio;
 - ii. sostenere la verifica di abilitazione all'attività di Soccorso.

15. PERSONALE C.R.I. PROVENIENTE DA ALTRE REGIONI O DALLE PROVINCE AUTONOME

- 15.1. Ai fini del riconoscimento dell'abilitazione all'attività di Trasporto Sanitario ed all'attività di Soccorso, il Volontario o il Dipendente C.R.I. trasferitosi in Sicilia da altra regione e/o dalle province autonome di Trento e di Bolzano è tenuto a seguire le norme di cui all'articolo precedente.
- 15.2. Ove un Comitato C.R.I. organizza attività stagionali in cui coinvolgere i Volontari C.R.I. delle altre regioni d'Italia, l'abilitazione all'attività di Soccorso è stabilita dal Coordinamento Regionale Corsi TSSA che determina la coerenza con quanto previsto dai minimi formativi regionali.
- 15.3. In caso di mobilitazione della C.R.I. per emergenze nazionali è impiegato tutto il personale in possesso della qualifica di Soccorritore Regionale. Particolari livelli



formativi eventualmente richiesti sono specificati dalla Sala Operativa Nazionale all'atto della richiesta di personale.

16. CONVERSIONE DEI PERCORSI FORMATIVI DI PERSONALE C.R.I. IN SERVIZIO ATTIVO

- 16.1. In osservanza alle disposizioni nazionali, il Volontario o il Dipendente C.R.I. iscritto in un Comitato C.R.I. della Sicilia ed in possesso delle abilitazioni all'attività di servizio di ambulanza (ex B, ex, E, ex TI, Ex OTI ex OSES, ex PSTI e figure precedenti, con riferimento alla O.C. 444/04 del 21 giugno 2004, alla O.P. 370/2008 del 15 luglio 2008 e alla Determinazione IN VDS n. 53 del 28 luglio 2008) acquisite precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, ottengono la conversione automatica dei livelli formativi raggiunti, rinominati secondo la nuova regolamentazione e come di seguito specificati:
- i. abilitazione B/TI/OTI → Operatore Regionale del Trasporto Sanitario;
 - ii. abilitazione E/OSES/PSTI → Soccorritore Regionale/Soccorritore Nazionale (ove il Coordinamento Regionale Corsi TSSA riconosca che il percorso formativo sia completo).